

STATUTO

FEDERALBERGHI GARDA VENETO

37016 Garda (VR) - Via San Bernardo 137



APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1 MARZO 1975

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
18 OTTOBRE 1993

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
21 APRILE 1997

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
6 LUGLIO 1999

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
14 OTTOBRE 2009

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
2 DICEMBRE 2009

STATUTO FEDERALBERGHI GARDA VENETO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Unione Gardesana Albergatori Veronesi (UGAV) con la denominazione FEDERALBERGHI GARDA VENETO, di seguito per brevità denominata Unione.

Articolo 2 - Sede, durata e livelli di rappresentanza

Federalberghi Garda Veneto non ha scopi di lucro, né vincoli con partiti o movimenti politici.

Ha sede in Garda e durata illimitata.

Federalberghi Garda Veneto aderisce a Federalberghi, per la rappresentanza nazionale, e a Federalberghi Veneto, per la rappresentanza regionale.

Può, inoltre, aderire ad altri enti ed organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, che perseguano scopi vantaggiosi per gli associati.

Articolo 3 - Ambiti di rappresentanza

Federalberghi Garda Veneto è l'espressione comprensoriale unitaria delle imprese del settore turistico ricettivo di tipo alberghiero, aventi giurisdizione nell'ambito territoriale del comprensorio Garda-Baldo.

Per settore turistico ricettivo di tipo alberghiero si intendono le seguenti imprese: alberghi, motel, villaggi-albergo, residence, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case albergo per anziani, rifugi alpini, ostelli per la gioventù, agriturismi con alloggio, foresterie per turisti e aziende similari.

Aderiscono a Federalberghi Garda Veneto, in qualità di soci effettivi, le Associazioni comunali del settore turistico alberghiero - ancorché per questa sola componente qualora comprendano anche altre categorie - costituite con modalità e aventi regole e funzioni conformi ai principi definiti dallo statuto-quadro approvato dall'Assemblea di Federalberghi Garda Veneto.

Possono inoltre aderire, in qualità di socio aggregato, le imprese situate in ambiti territoriali nei quali non sia ancora operante alcuna Associazione comunale aderente a Federalberghi Garda Veneto ed enti che esercitano un'attività economica collegata al turismo. La qualifica di socio aggregato non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né di quello passivo.

Non può essere associata a Federalberghi Garda Veneto più di una Associazione comunale per lo stesso Comune.

L'adesione a Federalberghi Garda Veneto comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi.

Articolo 4 - Scopi

Federalberghi Garda Veneto ha per scopi:

- a) l'affermazione dell'etica professionale degli imprenditori turistici e la promozione di iniziative, anche economiche, per favorire lo sviluppo e la prosperità;
- b) la rappresentanza degli interessi complessivi dei soci, presso le istituzioni e nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato;
- c) la designazione e la nomina di propri rappresentanti o delegati in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- d) l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati, di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il proprio personale, per i soci e per i loro addetti del settore;

- e) la conoscenza e la diffusione delle informazioni sulle problematiche di settore per mezzo di circolari, propri organi di stampa od altra pubblicazione periodica e non;
- f) la consulenza e l'assistenza, diretta o a mezzo terzi, in materia contabile, fiscale, rapporti di lavoro, legale, urbanistica, finanziaria, amministrativa e commerciale, nonché quant'altro in attività e servizi si rendesse necessario per una più razionale ed economica gestione delle aziende associate;
- g) la conciliazione delle controversie che dovessero insorgere nel sistema associato, sia individualmente sia collettivamente;
- h) l'assistenza e il coordinamento delle Associazioni comunali aderenti nella loro attività di tutela, in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto della reciproca autonomia;
- i) la promozione e la fondazione delle Associazioni comunali di categoria che vogliano fare riferimento all'Unione ed al relativo sistema associativo, laddove non siano ancora state costituite;
- j) lo studio e la realizzazione di ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale, permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;
- k) l'espletamento di ogni altro compito conferito da leggi o dai propri organi sociali.

Articolo 5 - Obblighi dei soci

L'adesione a Federalberghi Garda Veneto dovrà essere richiesta dalle Associazioni comunali e dalle imprese in forma scritta. Nel caso di Associazioni comunali la richiesta dovrà essere accompagnata da: copia della delibera adottata dal proprio organo statutario; copia del proprio statuto; elenco dei propri iscritti con specifica delle categorie e dei posti letto.

L'iscrizione si intende sempre riferita per anno solare e a tempo indeterminato.

La domanda di ammissione a socio presuppone la piena conoscenza ed implica la incondizionata accettazione delle norme previste dal presente Statuto.

Sull'ammissione dei soci decide, insindacabilmente, il Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

Le deliberazioni assunte regolarmente dagli organi sociali dell'Unione sono valide ed impegnative anche nei confronti di eventuali assenti, astenuti o dissenzienti.

L'iscrizione all'Unione comporta l'obbligo di aderire al sistema organizzativo di Federalberghi. Le Associazioni comunali aderenti dovranno armonizzare i propri statuti e le proprie attività ai principi delle medesime componenti del sistema.

I soci sono tenuti, altresì, a versare i contributi associativi nelle misure e con le modalità fissate dagli organi dell'Unione e da regolamento.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nei confronti dei soci inadempienti l'Unione potrà intraprendere qualsiasi azione utile al recupero dei contributi associativi non riscossi.

Entro il 31 maggio di ogni anno, le Associazioni comunali dovranno fornire all'Unione l'elenco aggiornato dei propri iscritti.

La qualifica di socio può venire meno:

- per scioglimento dell'Associazione comunale;
- per cessazione dell'attività;
- per esclusione, con provvedimento motivato;
- per recesso volontario, da comunicare per iscritto entro il 31 ottobre ed efficace dall'anno successivo.

Articolo 6 - Ruolo e funzioni delle Associazioni comunali

Le Associazioni comunali:

- costituiscono il sistema organizzativo dell'Unione per la rappresentanza, tutela ed assistenza delle imprese associate in ambito locale;
- sono tenute a far osservare alle proprie imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti regionali e nazionali del sistema organizzativo federale;
- assicurano al proprio interno adeguata rappresentatività dei livelli di categoria;
- organizzano servizi alle imprese associate e ne incentivano lo sviluppo;
- collaborano con l'Unione nelle attività riguardanti gli interessi generali della categoria ed in particolare di quelli del comprensorio Garda-Baldo.

Articolo 7 - Organi

Gli organi di Federalberghi Garda Veneto sono:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Vice presidente

Tesoriere

Collegio dei probiviri

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai presidenti delle Associazioni comunali, o loro delegati, e da un numero di consiglieri espressi dalle Associazioni comunali, attribuito in ragione del numero di posti letto da ciascuna di esse rappresentato. Ad ogni Associazione comunale viene assegnato un rappresentante ogni mille posti letto o frazione superiore ai cinquecento.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi richiesti e corrisposti.

In caso di impossibilità ad intervenire, è ammessa la delega del proprio voto ad altro membro dell'Assemblea appartenente alla medesima Associazione comunale.

Ciascun componente non può avere più di una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una volta all'anno preferibilmente entro il mese di maggio:

- fissa le linee programmatiche e di indirizzo dell'attività dell'Unione volte al conseguimento degli scopi sociali;
- delibera sul rendiconto consuntivo dell'anno precedente e sul preventivo dell'anno successivo;
- determina le quote di ammissione e l'ammontare dei contributi associativi, su proposta del Consiglio direttivo;
- elegge il Presidente dell'Unione, anche al di fuori del proprio seno, tra gli albergatori e con modalità di votazione a norma di regolamento;
- elegge il Consiglio direttivo, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per Associazione comunale a norma di regolamento;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- approva i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, su proposta del Consiglio direttivo;
- può conferire la distinzione di presidente onorario dell'Unione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero od organizzativo;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- approva le modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell'Unione;
- delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi dell'Unione riterranno di sottoporre ad essa.

Articolo 9 - Ordinamento e deliberazioni Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione o su richiesta del Consiglio direttivo o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti l'Assemblea. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione il Vice presidente.

L'avviso di convocazione deve essere diramato per iscritto, con preavviso di almeno sette giorni per l'Assemblea ordinaria e di almeno dodici giorni per l'Assemblea straordinaria, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il consenso della metà più uno dei voti. In caso di parità si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di membri che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi spettanti e le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti presenti.

Per lo scioglimento dell'Unione è necessario il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi spettanti.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Associazione comunale aderente e da due rappresentanti proposti dal Presidente tra i componenti l'Assemblea e con il gradimento delle Associazioni comunali di provenienza, eletti come da regolamento.

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Vice presidente e il Tesoriere tra i propri componenti, su proposta del Presidente;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e/o sulla loro esclusione;
- propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi e stabilisce criteri, modalità e termini per la loro riscossione;
- predispone il rendiconto consuntivo e il preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- nomina e revoca il Direttore, su proposta del Presidente;
- delibera le assunzioni del personale, determinandone le qualifiche e il trattamento economico;
- propone all'Assemblea i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- compie tutti gli atti necessari alla gestione dell'Unione, promuove e attua quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali e per favorire la partecipazione degli iscritti alla vita dell'Unione, con esclusione dei compiti e attribuzioni dell'Assemblea;
- delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Ordinamento e deliberazioni Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione con preavviso scritto da farsi di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione. Per urgenze la convocazione potrà essere fatta telefonicamente per il giorno dopo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun consigliere dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto. E' ammesso il ricorso allo scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Non è ammessa la delega per la rappresentanza nel Consiglio direttivo.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

I consiglieri indisponibili per decadenza, dimissioni o altro motivo, dovranno essere prontamente sostituiti, come da regolamento.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, come uditori, anche persone estranee allo stesso, senza diritto di voto.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma a tutti gli effetti di legge e di Statuto;
- convoca e presiede, con diritto di voto, l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sovrintende, con la collaborazione del Direttore e del Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Unione;
- può conferire specifici incarichi o deleghe agli associati;
- vigila sulle attività degli uffici e dei servizi;
- regola i rapporti di lavoro del personale e compie gli atti di relativa competenza;
- stipula le convenzioni e gli accordi commerciali a favore degli iscritti;
- in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo a cui riferirà alla prima riunione successiva per la conseguente ratifica.

Articolo 13 - Vice presidente

Il Vice presidente:

- coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- opera con delega del Presidente in via transitoria o permanente;
- sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento;
- in caso di dimissioni del Presidente, esercita tutti i suoi poteri fino a nuove elezioni da indire entro tre mesi.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Direttore nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione, sulla quale esercita la vigilanza verificando l'attuazione delle delibere in materia di spesa.

Articolo 15 - Direttore

Il Direttore:

- provvede, di concerto con il Presidente, all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- conduce l'attività degli uffici e dei servizi, è responsabile del personale e cura l'amministrazione dell'Organizzazione assicurandone il regolare funzionamento;
- partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi sociali, di cui è segretario, redigendone i relativi verbali;
- può rappresentare l'Unione nei rapporti esterni, su incarico del Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio presidente.

La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Sono deferite ai probiviri le controversie sulla interpretazione del presente Statuto e suoi regolamenti. Sono inoltre deferite ai probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra i soci, e che non si siano potute risolvere bonariamente.

Le decisioni dei probiviri sono prese, inappellabilmente, a maggioranza del Collegio medesimo.

Articolo 17 - Comitato giovani albergatori

In seno a Federalberghi Garda Veneto è costituito il Comitato giovani albergatori, il quale nomina tra i suoi iscritti il proprio presidente, che dura in carica quattro anni e non può essere eletto per oltre due mandati consecutivi completi.

Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non superiore a quaranta anni.

Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere la loro affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Unione in modo unitario le istanze dei propri aderenti.

Il Comitato non può assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Unione.

Il Comitato è rappresentato nell'Unione dal proprio presidente, il quale partecipa con parere consultivo alle Assemblee.

L'organizzazione e l'attività del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Unione.

Articolo 18 - Disposizioni generali sulle cariche

Il Presidente dell'Unione dura in carica quattro anni e non può essere eletto per oltre due mandati consecutivi completi, in modo da assicurare una adeguata rotazione. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I componenti del Consiglio direttivo e i probiviri, vengono eletti e decadono in concomitanza con l'elezione o la decadenza del presidente dell'Unione, e sono rieleggibili.

La perdita della qualifica di socio da parte di un rappresentante del sistema organizzativo comporta l'immediata decadenza da ogni carica in seno all'Unione.

Tutte le cariche svolte per mezzo di imprenditori aderenti all'Unione vengono rese a titolo gratuito. Tuttavia, per specifici incarichi, verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese e di trasferta eventualmente sostenute.

Articolo 19 - Assemblea generale degli albergatori

L'Assemblea generale degli albergatori dell'Unione è costituita dalla globalità delle imprese turistico alberghiere, iscritte alle Associazioni comunali o iscritte singolarmente.

L'Assemblea generale degli albergatori ha potere consultivo e viene convocata di regola una volta all'anno, entro il mese di dicembre.

L'Assemblea generale degli albergatori:

- esamina e dibatte la relazione annuale presentata dal Presidente dell'Unione;
- può proporre singole iniziative o indirizzare l'attività dell'Unione nell'ambito dei suoi scopi sociali.

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio di Federalberghi Garda Veneto è costituito:

- da quote di iscrizione, contributi ordinari, straordinari e per servizi, proventi vari, a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Unione;
- da impianti, arredi, attrezzature, valori e beni immobili che a qualsiasi titolo sono in possesso dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, su delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché i fondi e le riserve eventualmente esistenti non dovranno essere e non potranno essere distribuiti sotto qualsiasi forma diretta o indiretta durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 22 - Principi generali

Il presente Statuto sostituisce ogni altra precedente convenzione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e ai principi generali di diritto che regolano la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.*
- II. La presidenza in carica al momento di entrata in vigore del presente Statuto completerà il proprio mandato triennale previsto dal previgente ordinamento. Agli effetti della rieleggibilità delle cariche, ai sensi dell'articolo 18, il mandato in corso deve intendersi come primo mandato.*
- III. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le Associazioni comunali provvederanno a designare i loro rappresentanti costituenti la nuova Assemblea dei soci entro 90 giorni da oggi in modo da procedere a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo di Federalberghi Garda Veneto entro 120 giorni da oggi.*